



COPIA

N°12 Reg. delib.	del 29-04-2022
---------------------	----------------

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	presa d'atto PEF 2022-2025 ed approvazione tariffe TARI anno 2022
---------	---

Oggi **ventinove** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **21:06**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Tasso Giuseppe	Presente	Marangoni Riccardo	Presente
Baldo Alessandro	Presente	Zambello Luca	Presente
Nallio Alessio	Presente	Virgili Tiziana Michela	Presente
Brancaglion Gabriele	Presente	Guarise Fabrizio	Presente
Prini Matteo	Presente	Cavallaro Samuele	Presente
Zerbinati Mirko	Presente		

Presenti 11 Assenti 0

Partecipa alla seduta l'assessore esterno:

Bellesia Mario	Presente
----------------	----------

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Gerlando Gibilaro.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tasso Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta nominando scrutatori:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO	presa d'atto PEF 2022-2025 ed approvazione tariffe TARI anno 2022
---------	---

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, comma 654 stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 del medesimo articolo prescrive che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Comune o altra autorità competente, approva le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
- L'art. 1 comma 537 lett. i) attribuisce ad Arera la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR).

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante *“disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”* con la quale è stato approvato il Testo Integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR), allegato alla medesima deliberazione;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020 del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e assimilati dell'ARERA, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 introducendo, nello specifico nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 2/DRIF/2021 emanata il 04.11.2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* la quale prevede:

“2.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:

- a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1;*
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;*
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.*

2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;*
- b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale.”.*

- n. 2/2022/A recante *“Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*
- n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 e l'Appendice 1 dell'Allegato A con la quale ARERA ha integrato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio (TITR) oggi esteso a tutta la gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) introducendo nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti;

Evidenziato che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif DL 31.10.2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.T. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Riscontrato che:

- I comuni della Provincia di Rovigo appartengono al bacino territoriale ottimale denominato "Rovigo";
 - Il Consiglio di Bacino Rovigo è stato costituito in data 12/09/2017 mediante sottoscrizione di apposita convenzione istitutiva, conforme allo schema tipo approvato con DGRV n. 1117/DGR del 01/07/2014, da parte di tutti i Comuni del bacino polesano;
 - Che, dall'anno 2021, il Consiglio di Bacino Rovigo si configura quindi come Ente Territorialmente Competente (ETC);
 - Per l'anno 2022 i gestori del servizio sono individuati rispettivamente nella società *in house providing* Ecoambiente Srl relativamente ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e il Comune di Fratta Polesine relativamente ai servizi di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e per lo spazzamento delle strade;
 - Ecoambiente e il Comune si configurano come gestori dei citati servizi e che pertanto entrambi hanno di conseguenza predisposto la documentazione di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Richiamati:

- L'art.151 d.Lgs 267/2000 il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

- il decreto-legge 30.12.2021 n. 228 art. 3 co. 5-*quinquies* convertito nella legge n. 25/22 a norma del quale "a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- il decreto-legge 30.12.2021 n. 228 art. 3 co. 5-*sexiesdecies* a norma del quale "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto dall'art. 151 comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno d'24 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 è differito al 31 maggio 2022"

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale stabilisce che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Visti i documenti trasmessi al Consiglio di Bacino con prot. ns. atti n. 12513 del 13.12.2021 ai sensi della Delibera Arera n. 363/2021/r/rif del 03.08.2021 (MTR-2) ovvero:

1. la relazione di accompagnamento predisposta dal Comune nella qualità di gestore del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e del servizio di spazzamento strade redatta secondo la determinazione Arera 2/DRIF/2021 (capitoli 2 e 3), Allegato n. 1;
2. la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante allegata ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/drif/2021, Allegato n. 2;
3. il file excel RDT_MTR2_Comune per la raccolta dei dati contabili da inserire nel calcolo del PEF per il periodo 2022-2025, Allegato n. 3;

Preso atto che con nota prot. ns atti n. 3582 del 13.04.2022 il Consiglio di Bacino ha trasmesso la prima elaborazione del PEF, Allegato n. 4;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 predisposto/validato ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, dal soggetto gestore con deliberazione n. 10 in data 19.04.2022, acquisito al protocollo al n. 3907 in data 21.04.2022, da cui risulta un costo complessivo applicabile di € 387.135,00;

Riscontrato che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti relativi ai dati impiegati consistenti in particolare nei seguenti documenti:

- PEF quadriennale nel formato conforme all'Allegato 1 alla Determina 02/2021 come da Allegato n. 5;
- Relazione di accompagnamento al PEF descrittiva dei servizi, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 2 alla Determina 02/2021, come da Allegato n. 6;

Atteso che sulla base del suddetto PEF finale risulta che per l'anno 2022 il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivo dei costi comunali, è pari ad € 387.135,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 163.903,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 223.223,00;

Tenuto conto che con la deliberazione n. 10 del 19.04.2022 il Consiglio di Bacino ha dato atto che adempirà all'obbligo di trasmissione degli atti ad ARERA tramite l'apposito portale;

Ritenuto quindi di prendere atto delle suddette risultanze del Piano Economico Finanziario dei Rifiuti per l'anno 2022 come trasmesso dal Consiglio di Bacino Rovigo nella sua veste

di Ente territorialmente competente e di procedere senza soluzione di continuità alla determinazione della tariffe TARI 2022;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

Preso atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU e TARES);

Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Considerato che:

- la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- la tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, ripartendo in queste categorie l'insieme dei costi da coprire;
- la tariffa della tassa rifiuti dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;

Preso atto che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Ritenuto opportuno, sulla base del Piano Economico Finanziario in precedenza citato, di determinare le tariffe della TARI per l'anno 2022 per le utenze domestiche e non domestiche come da prospetti che si allegano al presente atto, di cui agli allegati n. 7, 8 e 9;

Richiamata la DCC n. 20 del 29.06.2021 con la quale è stato approvato il Pef anno 2021 di complessivi € 371.989,00 di cui € 76.434,00 per i servizi del Comune;

Evidenziato che, come disposto dal comma 666 dell'art. 1 della L. 147/13 alla tariffa del tributo si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, attualmente fissato nella misura del 5%;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i;

Rilevato che l'approvazione/presa d'atto del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la Legge n. 147/2013;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI- Tassa sui Rifiuti approvato con DCC n. 24 del 23.09.2020 così come modificato con DCC n. 19 del 29.06.2021;

Visto il parere del revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) di prendere atto delle risultanze del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, predisposto dal Consiglio di Bacino

Rovigo, composto dai seguenti atti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) PEF 2022, Allegato n. 5;
- b) Relazione di accompagnamento al PEF , Allegato n. 6;
- 3) di dare atto che l'ammontare dei costi è di complessivi € 387.135,00 di cui € 223.223,00 per i costi variabili ed € 163.903,00 per i costi fissi, come evidenziati nei PEF allegati ai documenti n. 4 e 5 ;
- 4) di precisare che nella somma complessiva di € 387.135,00 sono compresi anche i costi del Comune di complessivi € 43.777,70;
- 5) di sottolineare che con prot. ns. atti n. 12513 del 13.12.2021 sono stati trasmessi al Consiglio di Bacino gli atti propedeutici per la predisposizione del PEF ovvero la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato n. 2), la relazione di accompagnamento (Allegato n. 1) e il foglio excel RDT_MTR2_Comune per la raccolta dei dati contabili degli anni 2020-2021 (Allegato n. 3);
- 6) di determinare per l'anno 2022 le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI di cui agli allegati 7, 8 e 9 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022 secondo quanto previsto dal comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 2006;
- 8) di dare atto che il tributo verrà riscosso in tre rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e 2 dicembre, come previsto dall'art. 24 del Regolamento per l'applicazione della TARI, con facoltà di versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
- 9) di provvedere, nei termini di legge, alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1 gennaio 2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Baldo, il quale riferisce che Ecoambiente ha elaborato il PEF grezzo, il Consiglio di bacino ha quindi prodotto la versione definitiva. Nel 2022 il PEF prevede un aumento dei costi del 4,7%, il totale è di € 387.135,00 con circa € 10,00 di aumento della tariffa TARI per famiglia; in futuro dovrebbe esserci una riduzione dei costi.

Il Sindaco afferma che i maggiori costi si riferiscono alla fornitura dell'energia elettrica ed al carburante e quindi molti comuni hanno registrato aumenti significativi nel PEF 2022.

La Consigliera Virgili chiede se sia possibile utilizzare risorse di bilancio per evitare l'aumento delle bollette Tari.

Il Sindaco risponde che l'aumento medio di 10,00 € è comunque contenuto e non dovrebbe impattare più di tanto sulle famiglie.

La Consigliera Virgili afferma che le famiglie non riescono più a pagare le bollette per l'energia elettrica ed il gas e la spesa per l'acquisto di alimenti, tutte spese in aumento significativo.

Il Sindaco pensa che sia in atto una speculazione sui prezzi da parte del mercato.

L'Assessore Baldo spiega che una cifra si può stanziare in bilancio ed utilizzarla per le famiglie in difficoltà in base all'ISEE.

La Consigliera Virgili riferisce che molte persone in situazione di disagio economico non presentano domanda di contributo ai servizi sociali; al di là delle situazioni di povertà, comunque si può dare un segnale di sostegno, in un momento di crisi, a tutte le famiglie calmierando la tariffa Tari.

Vista la suesposta proposta di deliberazione

Udita la discussione sull'argomento

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

CONSIGLIERI PRESENTI N.		11 (compreso il Sindaco)
VOTI FAVOREVOLI	N.	8
VOTI CONTRARI	N.	3 (Virgili-Guarise-Cavallaro)

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come più sopra illustrata, votata ed allegata, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

CONSIGLIERI PRESENTI N.		11 (compreso il Sindaco)
VOTI FAVOREVOLI	N.	8
VOTI CONTRARI	N.	3 (Virgili-Guarise-Cavallaro)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.15**

Oggetto: presa d'atto PEF 2022-2025 ed approvazione tariffe TARI anno 2022

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

Regolarità tecnica

Parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti.

Data 22-04-022

Il Responsabile del Servizio
F.to Cacciatori Roberta

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

Regolarità Contabile

Parere favorevole di regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 147 bis comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000).

Data 22-04-22

Il Responsabile del servizio
F.to Cacciatori Roberta

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Tasso Giuseppe

IL Segretario Comunale
F.to Gerlando Gibilaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile area amm.vo-contabile, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi, con numero di registrazione all'albo pretorio 244.

Comune di Fratta Polesine li 03-05-
2022

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
F.to Cacciatori Roberta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
Cacciatori Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Fratta Polesine li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
F. to Cacciatori Roberta